



Regione Lombardia

DECRETO N. 6045

Del 06/05/2021

Identificativo Atto n. 156

DIREZIONE GENERALE TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E MODA

Oggetto

MISURA LOMBARDIA ATTRATTIVA – CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI AZIONI PILOTA
VOLTE A PROMUOVERE E VALORIZZARE L'ATTRATTIVITÀ DELLA LOMBARDIA IN
OTTICA DI MARKETING TERRITORIALE

L'atto si compone di __39__ pagine

di cui __34__ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE E DEGLI STRUMENTI PER L'ATTRATTIVITA'

VISTA la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo" che prevede che l'ente regionale attivi politiche volte allo sviluppo e alla valorizzazione della filiera dell'attrattività intesa come sistema integrato nel quale la cooperazione tra soggetti pubblici e privati permette la costruzione di prodotti e servizi turistici innovativi e di qualità e nuovi investimenti sul territorio anche attraverso azioni di marketing territoriale e di promozione integrata;

VISTA la l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" che all'art. 3, comma 3, prevede l'adozione di provvedimenti per lo sviluppo dell'offerta localizzata, la gestione della filiera dell'attrattività, la realizzazione di servizi per gli investitori, l'attrazione della domanda di investimento nazionale e internazionale e la definizione di specifici strumenti di incentivazione a favore delle imprese;

RICHIAMATO il programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 n. 64, che:

- individua tra le linee strategiche per l'azione del governo regionale la promozione in chiave di marketing territoriale della sinergia con alcuni driver di riconosciuta capacità di attrazione, in particolare favorendo l'effetto moltiplicatore dei comparti economici quali volano per l'attrattività in chiave di sviluppo sostenibile.
- prevede la promozione del "prodotto territorio", valorizzandone le potenzialità di sviluppo per attrarre nuovi fruitori delle opportunità presenti in Lombardia in ottica di marketing territoriale;

VISTA la Comunicazione alla Giunta Regionale nella seduta del 21/12/2020 da parte dell'Assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, relativa al "Documento di riferimento per la programmazione pluriennale delle politiche di marketing territoriale nel settore turismo" che individua i principali indirizzi per l'elaborazione delle politiche di riposizionamento della Lombardia attraverso la valorizzazione dei fattori di attrazione e delle risorse locali per la competitività e la sostenibilità dei territori;



Regione Lombardia

VISTA la d.g.r. 15 marzo 2021 n. 4418 “Piano annuale della promozione turistica e dell’attrattività previsto dall’art. 16 della l.r. 1° ottobre 2015, n. 27”, che definisce gli indirizzi per le politiche turistiche e dell’attrattività, anche con riferimento agli impatti dell’emergenza sanitaria, ancora in corso, sul sistema complessivo dell’attrattività regionale;

VISTA la Comunicazione alla Giunta Regionale nella seduta del 17/11/2020 “Verso la Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile – Proposta di documento strategico regionale” per uno sviluppo sostenibile del territorio inteso nelle sue componenti ambientali, economiche e sociali, che persegue obiettivi di sostenibilità nelle politiche territoriali e di settore;

RICHIAMATA la d.g.r. 22 marzo 2021 n. 4448 “Approvazione dei criteri attuativi della misura Lombardia Attrattiva” che sostiene la realizzazione di azioni pilota volte a promuovere e valorizzare l’attrattività della Lombardia in ottica di marketing territoriale attraverso il finanziamento di proposte progettuali presentate da enti pubblici territoriali lombardi;

CONSIDERATO che nella succitata d.g.r. è prevista l’approvazione della misura dedicata specificandone modalità e termini di partecipazione;

RITENUTO pertanto di approvare, in attuazione della d.g.r. 22 marzo 2021 n. 4448, la Misura “Lombardia Attrattiva” di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per il sostegno allo sviluppo e alla realizzazione di azioni pilota di marketing territoriale finalizzate a creare una situazione favorevole alla ripresa economica a vantaggio delle imprese e delle attività economiche di un territorio vasto nella logica di uno sviluppo sostenibile;

DATO ATTO che gli oneri finanziari a carico di Regione Lombardia per complessivi € 200.000,00 previsti dalla citata deliberazione trovano copertura a valere sul Capitolo 8643 “Trasferimenti alle amministrazioni locali per interventi di sostegno alla produzione di servizi alle imprese” degli esercizi finanziari 2021 e 2022, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

RITENUTO di riservare la facoltà di una eventuale implementazione della disponibilità finanziaria a seguito di risorse rese disponibili sul bilancio regionale;



Regione Lombardia

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

RICHIAMATA la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) e in particolare il punto 2 per quanto riguarda la nozione di impresa ed attività economica;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*", con particolare riferimento agli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti *de minimis*), 5 (cumulo) e 6 (controllo), applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgano attività economica;

RITENUTO di applicare tale Regolamento nel caso di progetti che presentano gli elementi dell'art. 107.1 del TFUE;

RILEVATO che alcuni interventi di investimento, per loro natura, si qualificano con carattere non economico e in tali casi il contributo assegnato al soggetto beneficiario non è soggetto alla disciplina in materia di aiuti di stato;

RITENUTO di stabilire che i soggetti beneficiari, fatti salvi gli interventi che non hanno rilevanza nell'ambito della disciplina aiuti come emerge dalla domanda di finanziamento, dovranno qualificare il progetto come non aiuto o come aiuto ai sensi del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" sulla base della rilevanza economica e internazionale dell'attività medesima;

DATO ATTO che, in caso di applicazione del regolamento "*de minimis*", il beneficiario deve sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che:

- informi su qualsiasi altro aiuto "*de minimis*" ricevuto a norma del suddetto regolamento o di altri regolamenti "*de minimis*" durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso, al fine della verifica del rispetto



Regione Lombardia

della soglia per impresa unica ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 e del cumulo con altri regimi "de minimis";

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento (UE);

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017 ed entrato in vigore il 12 agosto 2017) "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012;

DATO ATTO che agli adempimenti connessi al Registro Nazionale Aiuti sopra richiamato provvederà la Direzione Generale Turismo, Marketing Territoriale e Moda;

VISTA la comunicazione del 19 marzo 2021 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

VISTA la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni nonché il Regolamento di contabilità della Giunta regionale;

DECRETA

1. Di approvare, in attuazione della d.g.r. 22 marzo 2021 n. 4448 l'allegato 1 "Misura Lombardia Attrattiva" con una dotazione finanziaria complessiva di € 200.000,00 a valere sul capitolo 8643 "Trasferimenti alle amministrazioni locali per interventi di sostegno alla produzione di servizi alle imprese" degli esercizi finanziari 2021 e 2022, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa.
2. Di stabilire che i soggetti beneficiari, fatti salvi gli interventi che non hanno rilevanza nell'ambito della disciplina aiuti come emerge dalla domanda di



Regione Lombardia

finanziamento, dovranno qualificare il progetto come non aiuto o come aiuto ai sensi del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" sulla base della rilevanza economica e internazionale dell'attività medesima;

3. Di riservarsi la possibilità di implementare la disponibilità finanziaria della misura a fronte di eventuali risorse rese disponibili sul bilancio regionale.
4. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.
5. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale .

IL DIRIGENTE

PAOLA NEGRONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

REGIONE LOMBARDIA

MISURA LOMBARDIA ATTRATTIVA

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI AZIONI PILOTA VOLTE A PROMUOVERE E
VALORIZZARE L'ATTRATTIVITÀ DELLA LOMBARDIA IN OTTICA DI
MARKETING TERRITORIALE

INDICE

A.1 Finalità e obiettivi.....	4
A.2 Riferimenti normativi	4
A.3 Soggetti beneficiari	4
A.4 Dotazione finanziaria.....	4
B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione	5
B.2 Progetti finanziabili	5
B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità	6
C.1 Presentazione delle domande	6
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse	8
C.3 Istruttoria	8
C3.a Modalità e tempi del processo.....	8
C3.b Verifica di ammissibilità delle domande	8
C3.c Valutazione delle domande.....	8
C3.d Integrazione documentale	9
C3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria.....	9
C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione.....	10
C4.a Adempimenti post concessione.....	10
C4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione.....	10
C4.c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi.....	11
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari	11
D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari.....	11
D.3 Proroghe dei termini.....	12
D.4 Ispezioni e controlli	12
D.5 Monitoraggio dei risultati.....	12
D.6 Responsabile del procedimento.....	13
D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti	13
D.8 Diritto di accesso agli atti.....	14
D.9 Definizioni e glossario	15
D.10 Riepilogo date e termini temporali	15
D.11 Allegati/informative e istruzioni	16

ALLEGATO A - SCHEMA DEL MODULO DI DOMANDA.....	17
ALLEGATO B - SCHEDA PROGETTO	19
ALLEGATO C - MODULO PER LA DICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DE MINIMIS DI CUI ALL'ART.2.2 LETT.C) E D) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013.....	21
ALLEGATO D - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN DE MINIMIS AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445.....	23
ALLEGATO E - RICHIESTA D'ACCESSO AGLI ATTI (L. 241/1990 e L.R. 1/2012)	25
ALLEGATO F – INFORMATIVA SULLA FIRMA ELETTRONICA.....	27
ALLEGATO G – INFORMATIVA SU ADEGUATA VERIFICA (D. Lgs. 231 del 21/11/2017)	28
ALLEGATO H - ISTRUZIONI PER COMPILAZIONE DICHIARAZIONI DE MINIMIS	29
ALLEGATO I - ISTRUZIONI SULLE PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE NEI SISTEMI INFORMATIVI IN USO	34

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

La Misura “Lombardia Attrattiva” (di seguito, per brevità, “Misura”), in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. XI/4448 del 22.03.2021, sostiene la realizzazione da parte degli enti pubblici territoriali lombardi di proposte progettuali finalizzate a promuovere e valorizzare l’attrattività della Lombardia in ottica di marketing territoriale. Le azioni devono distinguersi per innovatività e replicabilità ed essere finalizzate a creare una situazione favorevole alla ripresa economica a vantaggio delle imprese e delle attività economiche del territorio nella logica di uno sviluppo sostenibile che nella sua accezione più ampia comprenda la dimensione ambientale, economica e sociale, quale leva di vantaggio competitivo per i territori e per favorire condizioni di benessere diffuso.

A.2 Riferimenti normativi

Normativa nazionale:

- L. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Normativa regionale:

- L.R. 27/2015 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo”
- L.R. 11/2014 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività”
- la D.G.R. n. XI/4448 del 22.03.2021 avente ad oggetto “Approvazione dei criteri attuativi della Misura Lombardia Attrattiva”.

A.3 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda gli enti pubblici territoriali della Lombardia.

Le amministrazioni provinciali, in coerenza con le proprie deleghe, non potranno presentare progettualità legate alla promozione turistica.

Ogni soggetto può presentare una sola domanda.

A.4 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria messa a disposizione per la presente Misura è pari a € 200.000,00 di parte corrente per il biennio 2021-2022, in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. XI/4448 del 22.03.2021 avente ad oggetto “Approvazione dei criteri attuativi della Misura Lombardia Attrattiva”, salvo ulteriori risorse aggiuntive che si renderanno disponibili.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

La presente Misura è finanziata con risorse di Regione Lombardia.

L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 50% dell'investimento complessivo ad esclusiva copertura delle spese di parte corrente, fino ad un massimo di 40.000 euro. L'investimento complessivo è fissato in minimo 20.000 euro.

I soggetti beneficiari, fatti salvi gli interventi che non hanno rilevanza nell'ambito della disciplina aiuti di stato, come emerge dalla domanda di agevolazione, dovranno qualificare il progetto come non aiuto o come aiuto ai sensi del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", sulla base della rilevanza economica e internazionale dell'attività medesima.

B.2 Progetti finanziabili

I progetti devono garantire l'incremento dell'attrattività e della competitività della Lombardia con ricadute su un territorio vasto di riferimento.

In particolare, i progetti dovranno distinguersi per innovatività e replicabilità, rappresentare un nuovo modello di progettualità e avere lo scopo di far conoscere e promuovere il territorio e gli *asset* strategici che vi sussistono - di tipo ambientale, naturalistico, paesaggistico, storico, culturale, artistico, economico ed imprenditoriale – per attrarre l'interesse di operatori economici, investitori, turisti e stakeholder.

A titolo esemplificativo, non esaustivo, i progetti potranno essere relativi alla realizzazione di azioni di comunicazione e promozione per iniziative, opere o installazioni:

- uniche ed originali, contraddistinte dall'alto valore attrattivo e scenografico;
- permanenti o temporanee, fisse o itineranti;
- che valorizzano, creano sinergie o mettono a sistema gli asset strategici del territorio, con particolare attenzione a quelli meno conosciuti;
- che promuovono attività da fare ed esperienze da vivere uniche e significative;
- relativi ad iniziative di socializzazione e cittadinanza attiva finalizzate alla promozione del territorio e alla tutela del patrimonio artistico, culturale, urbano;
- iniziative di gamification (es. geomapping, geocaching, applicazioni interattive, videogames) o soluzioni innovative di smart tourism.

Non si escludono azioni complementari realizzate in concomitanza con altre iniziative ed eventi già programmati.

I progetti devono essere realizzati esclusivamente in Lombardia.

I soggetti beneficiari nell'ambito della realizzazione del progetto:

- agiscono secondo i principi di evidenza pubblica;
- qualificano il progetto come non aiuto o come aiuto ai sensi del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", sulla base della rilevanza economica e internazionale dell'attività medesima al fine di imputare l'effettivo aiuto.

Durata dei progetti

I progetti devono essere realizzati entro 15 mesi dalla data di presentazione della domanda.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Le spese ammissibili devono:

- essere riconducibili esclusivamente allo sviluppo e alla realizzazione del progetto;
- essere sostenute (giustificativi di spesa) a partire dalla data di pubblicazione del bando sul BURL;
- essere quietanzate (giustificativi di pagamento);
- non essere già oggetto di cofinanziamento.

Sono ammissibili al contributo le spese di natura corrente per la progettazione, realizzazione, comunicazione e promozione delle iniziative di seguito elencate:

- a) servizi e materiali di comunicazione, cartacei o digitali
- b) servizi e prodotti web
- c) realizzazione video
- d) acquisto spazi pubblicitari
- e) affitto di spazi fisici
- f) allestimento degli spazi, ivi compresi eventuali DPI di consumo (mascherine, guanti, prodotti igienizzanti)
- g) acquisizione di servizi per la progettazione e realizzazione delle iniziative
- h) acquisizione di servizi per lo spettacolo e l'animazione

Le spese si intendono al netto di IVA o altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i soggetti beneficiari sono assoggettati.

Le spese sono ammissibili a partire dalla data di pubblicazione del bando sul BURL.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire:

dalle ore 10:00 del 20/05/2021 entro le ore del 12:00 del 22/06/2021

Per presentare la domanda di partecipazione al bando, la persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente, se non già in possesso di credenziali di accesso a tale titolo, deve:

- registrarsi alla piattaforma Bandi online;
- provvedere, sulla predetta piattaforma, alla fase di profilazione del soggetto richiedente che consiste nel:
 - a) compilarne le informazioni anagrafiche;
 - b) allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'Atto

costitutivo che rechi le cariche associative.

Per poter operare, occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e profilazione, che potrà richiedere fino a 16 ore lavorative.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione.

Nella domanda on line di partecipazione al Bando, il soggetto richiedente deve, tra le altre informazioni richieste in anagrafica, compilare tutti i campi previsti dal bando ai fini della presentazione del progetto.

Al termine della compilazione on line della domanda di partecipazione, il soggetto richiedente dovrà provvedere ad allegare la seguente documentazione anch'essa caricata elettronicamente sul Sistema Informativo:

- 1) **Scheda Progetto** di cui all'Allegato B generata dal sistema a seguito della compilazione della modulistica online, che dovrà essere scaricata, sottoscritta dal legale rappresentante mediante firma digitale o elettronica e ricaricata a sistema.
- 2) **Delibera/determina/decreto di approvazione del progetto** presentato, completa dei relativi allegati e dell'indicazione del RUP;
- 3) **Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti "de minimis"** di cui all'Allegato D, solo per i progetti per i quali il richiedente dichiara che si configura l'aiuto.

Nell'apposita sezione del Sistema Informativo verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente Bando.

Il mancato caricamento elettronico dei documenti di cui sopra costituirà causa di inammissibilità della domanda di partecipazione.

A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di contributo generata automaticamente dal sistema e sottoscriverla secondo le modalità di seguito descritte.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'art. 16, Tabella B, DPR n. 642/1972.

Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi online al soggetto richiedente che riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a graduatoria.

La Misura prevede una fase di istruttoria formale a cura del Responsabile del procedimento e la valutazione tecnica effettuata da un apposito Nucleo di Valutazione (*cf. punto C.3.c Valutazione delle domande*).

Le domande saranno valutate in base al punteggio totale conseguito su un massimo di 100 punti. Terminata la fase di valutazione delle domande ritenute ammissibili verrà definita la graduatoria dei progetti ammessi e finanziati, dei progetti ammessi e non finanziati, nonché l'elenco dei progetti non ammessi.

C.3 Istruttoria

C3.a Modalità e tempi del processo

L'istruttoria delle domande di partecipazione alla presente Misura prevede una fase di istruttoria formale e una fase di istruttoria tecnica per una durata complessiva massima di 90 giorni solari consecutivi successivi al termine per la presentazione delle domande.

C3.b Verifica di ammissibilità delle domande

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande a cura del RUP è finalizzata a verificare:

- la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione;
- la completezza documentale;
- la regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dalla Misura.

Non sono ammesse alla valutazione le domande non presentate attraverso la Piattaforma Bandi online di cui al punto C.1.

A seguito degli esiti dell'istruttoria formale, il RUP approva con proprio decreto l'elenco delle proposte formalmente ammissibili.

C3.c Valutazione delle domande

La valutazione delle proposte progettuali delle domande ritenute formalmente ammissibili è svolta da un Nucleo di Valutazione, composto da rappresentanti regionali, nonché da eventuali rappresentanti del Sistema Regionale, da nominare con apposito provvedimento del RUP. Non è previsto alcun compenso per i membri.

La valutazione delle proposte progettuali sarà effettuata sulla base dei criteri di seguito riportati:

AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
A. Qualità progettuale	Concept e caratteristiche del progetto, obiettivi, strategia, piano di spesa, innovatività e replicabilità.	(0-40)
B. Impatto sul territorio di riferimento	Sostenibilità del progetto in termini ambientali, economici e sociali.	(0-30)
	Valore aggiunto in termini di attrattività e competitività dei territori e ricadute sugli operatori economici che vi sussistono.	(0-20)
C. Ambito territoriale	Vastità dell'ambito territoriale in cui insiste il progetto o che beneficerà di ricadute dell'iniziativa in termini di ampiezza geografica, numero di abitanti e numero di altri enti pubblici territoriali coinvolti.	(0-10)
TOTALE		100 punti

Per l'ammissione al contributo, il progetto deve conseguire un punteggio pari o superiore a 70/100 punti.

In caso di "pari merito" si applicheranno i seguenti criteri:

1. Maggiore punteggio parziale attribuito per il criterio B – Impatto sul territorio di riferimento.
2. Maggiore punteggio attribuito per il criterio C – Ambito territoriale.
3. Maggiore investimento complessivo del progetto.

C3.d Integrazione documentale

In sede di istruttoria formale o tecnica, potranno essere richiesti chiarimenti e/o integrazioni a cura del Responsabile del procedimento.

In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi dalla data della richiesta sino alla data di ricevimento della documentazione richiesta. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine di 7 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

C3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Al termine della fase istruttoria, il Nucleo di Valutazione procederà alla trasmissione degli esiti dell'istruttoria tecnica al RUP che approverà con proprio provvedimento l'eventuale concessione del contributo, entro 90 giorni solari consecutivi successivi al termine per la presentazione delle domande.

L'esito dell'istruttoria verrà comunicato a ciascun beneficiario tramite la piattaforma informativa Bandi online dove verrà specificato l'entità del contributo, nonché le condizioni e gli obblighi da rispettare ai fini dell'erogazione.

Il decreto di approvazione degli esiti istruttori sarà pubblicato sul sito internet www.bandiregione.lombardia.it tra gli allegati al bando e sul BURL - Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

L'agevolazione deve essere richiesta, contestualmente all'accettazione del contributo, tramite apposito modulo disponibile su Bandi online e prevede la liquidazione in due *tranche*, come di seguito indicato:

- acconto pari al 50% che verrà liquidato entro il 31 dicembre 2021;
- saldo a seguito della trasmissione della rendicontazione finale. La documentazione relativa dovrà essere caricata su Bandi online entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2022. Il saldo sarà erogato entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione.

La liquidazione a ciascun soggetto beneficiario è al netto delle ritenute previste dalla legge.

C4.a Adempimenti post concessione

Entro e non oltre 10 giorni solari e consecutivi dalla data di comunicazione di assegnazione del contributo, il legale rappresentante del soggetto beneficiario, pena la decadenza dal diritto al cofinanziamento, deve formalizzare l'accettazione dell'agevolazione assegnata e inserire il codice CUP identificativo di progetto accedendo alla propria domanda su Bandi online.

C4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione

Il contributo a saldo verrà erogato dietro presentazione della rendicontazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto.

Ai fini della richiesta di erogazione del contributo, il soggetto beneficiario è tenuto a caricare, sul sistema informativo Bandi online, la seguente documentazione debitamente sottoscritta:

- a) relazione finale sulle attività svolte e gli obiettivi conseguiti;
- b) spese effettivamente sostenute e quietanzate allegando i documenti giustificativi.

La richiesta di erogazione della *tranche* a saldo dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, tra il 1° gennaio 2022 e il 31 ottobre 2022. Le spese sono ammissibili a partire dalla data di pubblicazione del bando sul BURL.

Al fine del rispetto del divieto di cumulo di finanziamenti e per evitare un doppio finanziamento delle medesime spese, tutti i documenti giustificativi di spesa devono rispettare la normativa di riferimento in termini di "annullamento" della spesa, ovvero riportare la dicitura attestante "Spesa sostenuta a valere sulla Misura Lombardia Attrattiva" specificando il codice CUP. I giustificativi emessi prima della data di concessione del contributo non hanno l'obbligo di riportare il CUP. L'annullamento deve essere effettuato sull'originale del documento registrato ed inserito in contabilità ai sensi del DPR 633/1972 e s.m.i., tramite l'apposizione di un timbro indelebile o nel caso di fatture elettroniche prodotte in formato .xml (secondo gli standard tecnici definiti dalla normativa vigente di riferimento ed il cui contenuto deve essere nel tempo immutabile e non alterabile), tramite l'inserimento dei dati richiesti nell'oggetto del documento, ovvero nel campo note.

Le fatture e/o i documenti contabili quietanzati relativi all'investimento complessivamente ammesso dovranno essere tenuti agli atti per 10 anni presso i competenti uffici del soggetto beneficiario ed esibiti in caso di controlli.

C.4c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

Non sono ammissibili variazioni al progetto.

In sede di erogazione del saldo il RUP potrà procedere - sulla base della documentazione trasmessa per la richiesta di liquidazione - alla rideterminazione dell'agevolazione concessa in relazione a diminuzioni dell'ammontare delle spese ammissibili.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di decadenza del contributo, a:

- a) assicurare il rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni previsti dalla presente Misura;
- b) assicurare che le attività previste dal progetto vengano realizzate nei termini stabiliti al precedente articolo B.2 (*Progetti finanziabili*);
- c) assicurare che le attività siano realizzate in conformità al progetto presentato in fase di domanda di partecipazione;
- d) assicurare che l'eventuale diminuzione delle spese totali ammesse del progetto non superi la percentuale del 30%;
- e) rispetto delle modalità e dei termini di cui al precedente punto C.4.b;
- f) conservare, per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di liquidazione del contributo, la documentazione originale di rendicontazione;
- g) accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto;
- h) evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto che esso è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia;
- i) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dai requisiti e dai presupposti sulla base dei quali il finanziamento è stato concesso.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

La rinuncia, motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente alla richiesta dell'agevolazione, deve essere comunicata a Regione Lombardia, accedendo all'apposita sezione del sistema informativo Bandi online.

Il contributo è soggetto a decadenza:

- a) in caso di mancata accettazione o di rinuncia da parte del Soggetto beneficiario;
- b) in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al paragrafo D.1 e per inosservanza e inadempimento delle disposizioni, delle prescrizioni, dei vincoli e degli obblighi stabiliti dal presente bando;

- c) in caso di non conformità del progetto realizzato alla proposta presentata ed alle dichiarazioni rese;
- d) in caso di mancato rispetto delle regole indicate al punto B.1 per l'inquadramento degli "Aiuti di Stato";
- e) in caso di mancato rispetto della quota minima di investimento di cui al punto B.1;
- f) qualora le diminuzioni delle spese totali ammesse del progetto superi la percentuale del 30%.
- g) qualora risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal Soggetto beneficiario in fase di presentazione della domanda e/o in fase di rendicontazione.

Dell'avvio del procedimento di decadenza del contributo, che si conclude con provvedimento del Responsabile del procedimento, viene dato avviso al soggetto beneficiario, mediante posta elettronica certificata (PEC), secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

In caso di decadenza dal diritto al contributo, Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

A fronte dell'intervenuta decadenza/revoca del contributo, gli importi dovuti ed indicati nello specifico provvedimento del RUP, dovranno essere restituiti incrementati di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali per anno, calcolato a decorrere dalla data di erogazione del contributo sino alla data dell'effettivo pagamento da parte del soggetto beneficiario oltre agli interessi del saggio legale.

D.3 Proroghe dei termini

Non sono previste proroghe dei termini.

D.4 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia, anche tramite propri enti o delegati, ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento ispezioni e visite di controllo presso le sedi dei soggetti beneficiari e sopralluoghi presso i siti di intervento per verificare la conformità e la congruità dei progetti realizzati, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario.

I controlli, svolti da funzionari di Regione Lombardia o loro delegati, sono finalizzati a verificare:

- il rispetto degli obblighi previsti dalla Misura;
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario;
- i documenti dichiarati.

D.5 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa Misura, l'indicatore individuato è rappresentato dal numero dei progetti cofinanziati.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è data la possibilità di compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella “fase di adesione” che nella “fase di rendicontazione”.

Tutte le informazioni vengono raccolte ed elaborate in forma anonima dal Soggetto responsabile del bando, che le utilizza in un’ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari

D.6 Responsabile del procedimento

Il Responsabile Unico del procedimento (RUP) per Regione Lombardia è il Dirigente pro tempore della Struttura Gestione delle agevolazioni finanziarie e degli strumenti per l’attrattività della Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicato sul BURL, su Bandi online (www.bandi.regione.lombardia.it).

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta a:

ENTE	Email
REGIONE LOMBARDIA	turismo_moda@pec.regione.lombardia.it

Per **assistenza** sulle procedure informatizzate è possibile contattare il call center al numero verde 800.131.151, operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi, dalle 8:00 alle 20:00.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.

TITOLO	Lombardia Attrattiva
DI COSA SI TRATTA	La Misura intende sostenere azioni pilota volte a promuovere e valorizzare l’attrattività della Lombardia in ottica di marketing territoriale attraverso il finanziamento di proposte progettuali presentate da enti pubblici territoriali lombardi. Le azioni devono distinguersi per innovatività e replicabilità ed essere finalizzate a creare una situazione favorevole alla ripresa economica a vantaggio delle imprese e delle attività economiche del territorio nella logica di uno sviluppo sostenibile che nella sua accezione più ampia comprenda la dimensione ambientale, economica e sociale, quale leva di vantaggio competitivo per i territori e per favorire condizioni di benessere diffuso.
TIPOLOGIA	Contributo a fondo perduto
CHI PUÒ PARTECIPARE	Possono presentare domanda gli enti pubblici territoriali della Lombardia. Le amministrazioni provinciali, in coerenza con le proprie deleghe, non potranno presentare progettualità legate alla promozione turistica. Ogni soggetto può presentare una sola domanda.

RISORSE DISPONIBILI	€ 200.000,00 per il biennio 2021-2022
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 50% dell'investimento complessivo ad esclusiva copertura delle spese di parte corrente, fino ad un massimo di 40.000 euro. L'investimento complessivo è fissato in minimo 20.000 euro.
DATA DI APERTURA	10:00 del 20/05/2021
DATA DI CHIUSURA	12.00 del 22/06/2021
COME PARTECIPARE	La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del Sistema Informativo Bandi online disponibile all'indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema Bandi online.
PROCEDURA DI SELEZIONE	La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a graduatoria: le domande saranno valutate in base al punteggio totale conseguito su un massimo di 100 punti. Terminata la fase di valutazione delle domande ritenute ammissibili verrà definita la graduatoria dei progetti ammessi e finanziati, dei progetti ammessi e non finanziati, nonché l'elenco dei progetti non ammessi.
INFORMAZIONI E CONTATTI	Per assistenza sulle procedure informatiche scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato, escluso festivi, dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Per informazioni relative alla Misura scrivere alla casella email: turismo_moda@pec.regione.lombardia.it

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.8 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

DG Turismo, Marketing territoriale e Moda
Struttura Gestione delle agevolazioni finanziarie e degli strumenti per l'attrattività
P.zza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

D.9 Definizioni e glossario

Ai fini della presente Misura si forniscono le seguenti definizioni:

Misura: il presente avviso con i relativi allegati.

Firma elettronica: ai sensi del Regolamento dell'Unione europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione alla Misura potrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Soggetto beneficiario: i soggetti destinatari delle agevolazioni concesse a valere sulla presente Misura, ossia gli enti pubblici territoriali che, a seguito della presentazione di un progetto, vengono ammessi al contributo di cui alla presente Misura.

Ai fini dell'interpretazione della presente Misura, tutti i termini indicati al singolare includono il plurale, e viceversa. I termini che denotano un genere includono l'altro genere, salvo che il contesto o l'interpretazione indichino il contrario.

D.10 Riepilogo date e termini temporali

Dalle 10:00 del 20 maggio 2021	Apertura dei termini per la presentazione delle domande
Entro le ore 12:00 del 22 giugno 2021	Chiusura dei termini per la presentazione delle domande
Entro 90 giorni successivi alla chiusura dei termini per la presentazione della domanda	Approvazione del decreto regionale di assegnazione dei contributi

Entro 10 giorni dalla data di comunicazione di ammissibilità del progetto	Accettazione dell'agevolazione
Entro il 31 dicembre 2021	Liquidazione dell'acconto pari al 50% del contributo assegnato
Entro 15 mesi dalla data di presentazione della domanda	Conclusione del progetto
Entro 60 giorni dalla conclusione del progetto tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 ottobre 2022	Richiesta del saldo a conclusione del progetto, previa presentazione della documentazione contabile e della relazione finale del progetto.
Entro 60 giorni dalla rendicontazione	Liquidazione saldo

D.11 Allegati/informative e istruzioni

I documenti che seguono hanno una funzione informativa. I modelli da utilizzare, qualora necessari, saranno disponibili online nella sezione dedicata del bando.

ALLEGATO A - Schema del modulo di domanda (*modulo generato automaticamente dal sistema*)

ALLEGATO B - Scheda progetto (*modulo generato automaticamente dal sistema*)

ALLEGATO C - Modulo per la dichiarazione degli aiuti de minimis di cui all'art.2.2 lett.c) e d) del regolamento (ue) n. 1407/2013

ALLEGATO D - Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in de minimis ai sensi dell'art. 47 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

ALLEGATO E - Richiesta d'accesso agli atti (l. 241/1990 e l.r. 1/2012)

ALLEGATO F – Informativa sulla firma elettronica

ALLEGATO G – Informativa su adeguata verifica (d. lgs. 231 del 21/11/2017)

ALLEGATO H - Istruzioni per compilazione dichiarazioni de minimis

ALLEGATO I - Istruzioni sulle procedure di presentazione delle domande nei sistemi informativi in uso

ALLEGATO A - SCHEMA DEL MODULO DI DOMANDA

[Modulo generato automaticamente sulla base delle informazioni fornite dal soggetto richiedente all'interno della procedura informatica]

ID domanda	[cod.automatico]
-------------------	------------------

Il/La sottoscritto/a: [Nome e Cognome Legale Rappresentante];

Cod.Fiscale: [C.F. Legale rappresentante];

in qualità di Legale rappresentante di:

Ente richiedente	
Codice fiscale	
Provincia sede legale	
Comune sede legale	
CAP sede legale	
Indirizzo sede legale	
Telefono	
PEC	
Email del RUP	
IBAN	

CHIEDE

La concessione del contributo regionale a fondo perduto, a valere sulla Misura "LOMBARDIA ATTRATTIVA" (d.g.r. n. 4448/2021)", per la realizzazione del progetto descritto nell'ALLEGATO B – SCHEDA PROGETTO e intitolato:

[TITOLO PROGETTO]

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'articolo 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità:

DICHIARA

- di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserve i contenuti e le condizioni previste dalla Misura “Lombardia Attrattiva”;
- di essere consapevole che non è possibile beneficiare di più contributi pubblici, di qualsiasi natura, per le medesime spese ammissibili;
- che il contributo è concesso ai sensi del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, sulla base della rilevanza economica e internazionale dell’attività medesima;
- che il contributo non rientra nell’ambito di applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”;
- di essere a conoscenza delle disposizioni relative a obblighi, decadenze, revoche, rinunce, ispezioni e controlli stabilite ai punti D1, D2 e D4 della Misura;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dai requisiti e dai presupposti sulla base dei quali il finanziamento è stato concesso.

DICHIARA ALTRESÌ

di aver allegato la seguente documentazione:

- la **Scheda Progetto** di cui all’Allegato B, generata dal sistema a seguito della compilazione della modulistica online, che dovrà essere scaricata, sottoscritta dal legale rappresentante mediante firma digitale o elettronica e ricaricata a sistema.
- Delibera/determina/decreto di approvazione del progetto** presentato, completa dei relativi allegati e dell’indicazione del RUP;
- Modulo “Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti “de minimis”** di cui all’Allegato D, solo per i progetti per i quali il richiedente dichiara che si configura l’aiuto;

Firma digitale

del Legale rappresentante

ALLEGATO B - SCHEDA PROGETTO

[Modulo generato automaticamente sulla base delle informazioni fornite dal soggetto richiedente all'interno della procedura informatica]

MISURA LOMBARDIA ATTRATTIVA SCHEDA PROGETTO

INFORMAZIONI GENERALI DEL PROGETTO

1. DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

2. TITOLO DEL PROGETTO

3. DATA INIZIO/DATA FINE DEL PROGETTO

(Si ricorda che gli interventi dovranno essere realizzati entro il termine di 15 mesi dalla data di presentazione della domanda come indicato al punto B.2 del bando)

QUALITÀ PROGETTUALE

4. DESCRIVERE CONCEPT E AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO, OBIETTIVI, STRATEGIA, INNOVATIVITÀ E REPLICABILITÀ

5. DESCRIVERE LA COERENZA DEL PIANO DI SPESA IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO PROPOSTO, AGLI OBIETTIVI, ALL'IMPATTO ATTESO

IMPATTO SUL TERRITORIO DI RIFERIMENTO

6. DESCRIVERE L'IMPATTO DEL PROGETTO SUL TERRITORIO DI RIFERIMENTO COME VALORE AGGIUNTO IN TERMINI DI ATTRATTIVITÀ E COMPETITIVITÀ DEI TERRITORI E RICADUTE SUGLI OPERATORI ECONOMICI CHE VI SUSSISTONO

7. DESCRIVERE LA SOSTENIBILITÀ DEL PROGETTO, INTESA NELLA SUA ACCEZIONE PIÙ AMPIA CHE COMPRENDE, OLTRE ALLA DIMENSIONE AMBIENTALE, ANCHE QUELLA ECONOMICA E SOCIALE

AMBITO TERRITORIALE

- 8. DESCRIVERE LA VASTITÀ DELL'AMBITO TERRITORIALE IN CUI INSISTE IL PROGETTO O CHE BENEFICERÀ DI RICADUTE DELL'INIZIATIVA IN TERMINI DI AMPIEZZA GEOGRAFICA, NUMERO DI ABITANTI E NUMERO DI ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI COINVOLTI**

--

- 9. DETTAGLIO SPESE E INVESTIMENTO COMPLESSIVO**

VOCE DI SPESA A	IMPORTO (IVA INCLUSA)
SERVIZI E MATERIALI DI COMUNICAZIONE, CARTACEI O DIGITALI	

VOCE DI SPESA B	IMPORTO (IVA INCLUSA)
SERVIZI E PRODOTTI WEB	

VOCE DI SPESA C	IMPORTO (IVA INCLUSA)
REALIZZAZIONE VIDEO	

VOCE DI SPESA D	IMPORTO (IVA INCLUSA)
AQUISTO SPAZI PUBBLICITARI	

VOCE DI SPESA E	IMPORTO (IVA INCLUSA)
AFFITTO DI SPAZI FISICI	

VOCE DI SPESA F	IMPORTO (IVA INCLUSA)
ALLESTIMENTO DI SPAZI FISICI, IVI COMPRESI EVENTUALI DPI DI CONSUMO (MASCHERINE, GUANTI, PRODOTTI IGIENIZZANTI)	

VOCE DI SPESA G	IMPORTO (IVA INCLUSA)
ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE	

VOCE DI SPESA H	IMPORTO (IVA INCLUSA)
ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LO SPETTACOLO E L'ANIMAZIONE	

INVESTIMENTO COMPLESSIVO (€): _____

Firma digitale
del Legale rappresentante

ALLEGATO C - MODULO PER LA DICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DE MINIMIS DI CUI ALL'ART.2.2 LETT.C) E D) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – **che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa /Libero Professionista richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013:**

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Con riferimento alle relazioni di cui alle suddette lett. a) e b) valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla legge 234/2012 art. 52 e relativo decreto n. 115/2017) sia con riferimento al perimetro di impresa considerato, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d'ufficio dall'Amministrazione sulla base delle risultanze di RNA. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardante l'impresa candidata e le imprese facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti (RNA):

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

Con riferimento all'art. 2359 del Codice Civile (di seguito riportato nel box sottostante) si precisa che l'art. 2 paragrafo 2 lett.c) del Regolamento *de minimis* corrisponde al punto 3) dell'art. 2359, mentre la lett. d) dell'art. 2 paragrafo 2 del *de minimis* corrisponde al punto 2) del predetto articolo del Codice Civile

Art. 2359 cc

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali
(1)

con essa .

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo
(2)

se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati .

Note:

(1)

Si configura un controllo esterno di una società su di un'altra e ciò in virtù di determinati vincoli contrattuali.

(2)

Comma così modificato dall'art. 8 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

Informazioni a titolo esemplificativo per una valutazione caso per caso di tali fattispecie:

Per contratto concluso tra imprese che possa creare un legame di influenza dominante, si possono citare i contratti di franchising, i contratti di distribuzione in esclusiva, i contratti di rete, alcune contratti di partenariato, alcuni contratti ove vengono disciplinati i rapporti in un consorzio a rilevanza esterna. Dal momento che non tutti i contratti menzionati hanno le caratteristiche sufficienti per instaurare un rapporto di influenza dominante tra imprese, ai fini della dichiarazione di cui sopra, e del relativo controllo, l'impresa dichiarante deve valutare se tali clausole dei contratti, di cui fosse parte contraente, abbiano i connotati di creare -a monte o a valle- anche un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali (forma di eterodeterminazione dell'attività dell'impresa in forza di vincoli contrattuali esterna alla stessa). Pertanto, non conta la forma iuris del contratto ma il contenuto dello stesso e delle obbligazioni create dal contratto come forma di controllo esterno dell'impresa slegato dal possesso della maggioranza dei voti.

Per patto parasociale, si rinvia alla definizione di cui all'art. 2341-bis c.c. secondo cui "i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni". Anche in questo caso, il patto parasociale deve essere valutato nel merito del proprio contenuto, ai fini di determinare se sia in grado di instaurare un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali.

ALLEGATO D - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN DE MINIMIS AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente				
Il Titolare o legale rappresentante dell'impresa ¹	Nome e cognome	nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n. Prov

In qualità di Titolare/legale rappresentante dell'Impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa				
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa	Forma giuridica		
Sede legale ²	Comune	CAP	Via	n. prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA		

In relazione a quanto previsto dal Bando/Misura/Regime [●]

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 Dicembre 2013), nel rispetto di quanto previsto predetto Regolamento ed esclusivamente ai soli fini dell'acquisizione delle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento per la definizione del perimetro di impresa unica; le altre relazioni di cui alle lett. a) e b) di tale articolo non devono essere quindi segnalate, ma verranno verificate d'ufficio

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli [75](#) e [76](#) del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

DICHIARA

(barrare obbligatoriamente una delle due opzioni)

1. Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Sono ricompresi in tale definizione anche i professionisti, singoli o associati, secondo le modalità definite dal bando.

2. Nel caso di professionista indicare il Luogo di esercizio prevalente.

Che - **a monte o a valle** - i seguenti soggetti:

esercitano o subiscono un'influenza dominante sull'Impresa richiedente in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

e/o

controllano o sono controllati, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa richiedente

	Denominazione	CF	P.IVA
1			
2			
n			

* Devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una o più imprese

Che l'Impresa non ha alcune delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto di cui sopra, né a monte né a valle, con alcuna altra impresa

_____li __/__/____

In fede
(Il legale rappresentante)

ALLEGATO E - RICHIESTA D'ACCESSO AGLI ATTI (L. 241/1990 e L.R. 1/2012)

All'Ufficio Spazio Regione, sede di _____

Oppure

Alla Direzione _____
Unità Organizzativa _____/Struttura _____
(indicare se conosciuti)

Il/La sottoscritto/a

COGNOME* _____

NOME* _____

NATA/O* IL _____ a _____

RESIDENTE* IN _____ - Prov. (____)

Via _____ n. _____

E-mail: _____

Tel. _____

Documento identificativo (all.) _____

Diretto interessato Legale rappresentante (all. Doc) procura da parte (all. Doc)

CHIEDE

di visionare di estrarne copia in carta semplice o su supporto informatico di estrarne copia conforme in bollo

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (specificare gli elementi necessari per identificare il provvedimento richiesto):

MOTIVO DELL'ACCESSO (art. 25 Legge 241/90):

INDIRIZZO (per comunicazioni/copie):

DICHIARA

- di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione e di invio, come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010;
- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci;
- di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta.

Luogo e data

Firma, per esteso e leggibile

*Dati obbligatori

1

ALLEGATO F – INFORMATIVA SULLA FIRMA ELETTRONICA

Il [Regolamento \(UE\) n. 910/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3), conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del [Regolamento eIDAS \(n. 910/2014\)](#) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella [DECISIONE DI ESECUZIONE \(UE\) 2015/1506](#) DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015.

Inoltre

1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare l'art. 26 del Regolamento Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:
 - a) è connessa unicamente al firmatario;
 - b) è idonea a identificare il firmatario;
 - c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
 - d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile".
3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all'art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice."

Nei bandi in emanazione dal 1 gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti.

ALLEGATO G – INFORMATIVA SU ADEGUATA VERIFICA (D. Lgs. 231 del 21/11/2017)

Qualora la gestione di una misura/bando venga affidata ad un soggetto gestore "intermediario finanziario", il soggetto beneficiario deve presentare, ai fini della concessione dell'Agevolazione, il modulo di adeguata verifica del cliente ai sensi e per gli effetti di cui al d. lgs. n. 231/2007, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, accompagnato dalla copia della carta di identità e del codice fiscale dei soggetti ivi indicati.

ALLEGATO H - ISTRUZIONI PER COMPILAZIONE DICHIARAZIONI DE MINIMIS³

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime *'de minimis'* è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti *'de minimis'* ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.

Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l'impresa perderebbe il diritto non all'importo in eccedenza, ma all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, *“le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria”*. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione *'de minimis'* si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo alla “impresa unica”.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1408/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto

del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Qualora, nella compilazione del modulo "Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»", sia necessario fornire attestazioni relative a soggetti, a monte o a valle del soggetto richiedente legate ad essa da un rapporto di collegamento/controllo, rientranti nella definizione di impresa unica, il soggetto richiedente dovrà:

- acquisire le attestazioni da parte degli altri soggetti collegati firmati in forma autografa;
- compilare l'attestazione di propria competenza;
- predisporre un unico documento composto da tutte le attestazioni (quella del soggetto richiedente a cui allegare quelle dei soggetti collegati firmati in forma autografa) firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in '*de minimis*' ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l'importo dell'equivalente sovvenzione, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti '*de minimis*'; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti '*de minimis*' ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.

Si fa presente che ai sensi dell'art. 3 par.7 del Reg. (UE) 1408/13, qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Per "esercizio finanziario" si intende l'anno fiscale dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell' "impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai

fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3 par. 8 del Reg 1408/2013/UE) tutti gli aiuti *'de minimis'* accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il *'de minimis'* ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 4.000 € in *'de minimis'* nell'anno 2010

All'impresa B sono stati concessi 2.000 € in *'de minimis'* nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo *'de minimis'* di 7.000 €. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 6.000 €

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo *'de minimis'* nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti *'de minimis'* pari a 13.000 €

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3 par.9 del reg 1408/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti *'de minimis'* ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del *de minimis* in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto *'de minimis'* era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto *'de minimis'* imputato al ramo ceduto.

*La seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. Tali sezioni potranno variare sulla base della tipologia e delle scelte a monte contenute negli atti amministrativi (es. che tipo di *deminimis* applicare incide sul campo di applicazione, prevedere o escludere il cumulo incide sulla sezione relativa, la presenza o meno di tipologia di aiuti quali prestiti / garanzie incide sulla presenza o meno della relativa sezione)*

Sezione C: Campo di applicazione

Il regolamento 1408/2013/UE, così come specificato all'articolo 1, si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Tuttavia lo stesso articolo riporta alcune eccezioni, ovvero che non possono essere comunque concessi *de minimis* per:

- a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
- b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Si precisa che se un'impresa opera in più settori rientranti nel campo di applicazione di regolamenti de minimis diversi (ad es. n. 1407/2013, c.d. regolamento de minimis generale con massimale 200.000 € o n. 717/2014 regolamento de minimis pesca con massimale 30.000 €) si devono distinguere le attività e/o i costi e dichiarare per quali di questi si richiede l'agevolazione in de minimis come specificato ai par. 2 e 3 dell'art. 1 del reg. (UE) 1408/2013⁴

Sezione D: Condizioni per il cumulo

Se l'Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti *'de minimis'* con altri aiuti di Stato e gli aiuti *'de minimis'* sono concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:

- con altri aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 (regolamento de minimis generale con massimale 200.000 €, o del regolamento (UE) n. 717/2014 (regolamento della pesca con massimale 30.000 €) a concorrenza del massimale previsti in tali regolamenti. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente.
- con aiuti di Stato (regimi di aiuto notificati o esentati ai sensi del pertinente regolamento) concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità, ovvero la percentuale, di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Diversamente il bando può disporre la non cumulabilità delle agevolazioni con contributi concessi da regimi di aiuto per gli stessi costi ammissibili.

Per questo motivo l'impresa dovrà indicare se, ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Esempio: un'impresa operante nel settore della produzione primaria ha ricevuto un finanziamento in esenzione per investimenti ai sensi del regolamento (UE) 702/2014 art. 14. L'intensità massima, ovvero la percentuale di sostegno, per quel finanziamento viene stabilita dal bando al 40%. Si presenta il caso in cui il valore dell'investimento è pari a 20.000€ e il valore della concessione è pari al 8.000€. Però gli viene erogato solo il 50% (4000 €) Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi (ovvero concessione 8000 € e erogazione 4000 €). Per la stessa voce di costo l'impresa

4

2. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi a norma dello stesso regolamento.

3. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a quest'ultimo settore si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 717/2013, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi in conformità dello stesso regolamento

potrà ottenere un finanziamento in 'de minimis' pari ad altri 4000€, ovvero solo fino al raggiungimento dell'intensità prevista dal regime di aiuto per quella stessa spesa.

Sezione E: Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»

La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l'aiuto '*de minimis*' sia concesso, sulla base di quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di "prestiti" o "garanzia".

Qualora l'aiuto '*de minimis*' possa essere concesso sotto forma di prestito o garanzia, il beneficiario dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.

Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche se, per quanto riguarda il settore agricolo, il riferimento più aggiornato è quello previsto in allegato I del Regolamento (UE) 702/2014-

NB: gli atti amministrativi, a scelta della Direzione proponente, in caso di *de minimis* potrebbero prevedere anche due tipologie di scelte facoltative (in quanto non espressamente previste nel Reg. UE 1408/13, ma comunque inseribili come criteri di selezione) di cui tenere conto in istruttoria ossia:

- esclusione delle imprese in difficoltà o ai sensi del diritto fallimentare o ai sensi dell'art. 2 n. 14 del Regolamento (UE) 702/2014; ovvero ai sensi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2014/C 249/01)
- esclusione delle imprese che abbiano ricevuto e non rimborsato o non accantonato in apposito conto aiuti illegali come statuito da specifiche decisioni della Commissione UE e per le quali è pendente un ordine di recupero in Italia.

In caso di tali decisioni, il bando dovrà contenere la relativa documentazione con autodichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000.

I dati così raccolti verranno conferiti nel registro nazionale pertinente al fine delle verifiche sul massimale come richiesto dall'art. 52 della Legge 234/2012.

ALLEGATO I - ISTRUZIONI SULLE PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE NEI SISTEMI INFORMATIVI IN USO

FASE DI REGISTRAZIONE/ACCESSO

Per poter presentare una domanda l'utente deve innanzitutto accedere al sistema informativo tramite apposite credenziali d'accesso. Nel caso non ne fosse in possesso, l'utente deve registrarsi seguendo la procedura prevista e illustrata su ogni piattaforma telematica. Secondo le ultime disposizioni di legge, le credenziali di accesso generalmente accettate dai sistemi regionali sono SPID e CNS/CIE (l'utilizzo delle cosiddette "credenziali deboli", userid e password è ammesso solo in casi eccezionali e in dismissione).

FASE DI PROFILAZIONE

Una volta ultimata la fase di registrazione, in molti casi l'utente deve "profilarsi" al sistema (ovvero specificare con che ruolo vi accede) inserendo le informazioni richieste; spesso è possibile che uno stesso utente registrato possa agire con diversi profili a seconda dei casi (es.: come privato cittadino o come rappresentante di un ente o azienda). Ogni profilo può dare accesso a differenti funzionalità del sistema.

Anche le fasi di profilazione cambiano a seconda dei sistemi a cui ci si collega.

FASE DI VALIDAZIONE

Prima di procedere alla presentazione della domanda, potrebbe essere necessario attendere la validazione del profilo. La verifica della correttezza dei dati inseriti all'interno del sistema informativo è a cura esclusiva e di diretta responsabilità del soggetto richiedente.

FASE DI COMPILAZIONE

L'utente deve compilare on line il modulo di richiesta del contributo. Al termine della compilazione e prima dell'acquisizione definitiva della domanda, il sistema informativo genera un modulo di adesione che deve essere opportunamente sottoscritto dal soggetto richiedente mediante apposizione di firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata (a seconda di come richiesto nel bando). Ove richiesto sarà necessario caricare a sistema come allegati la documentazione e le dichiarazioni indicate nel bando. Le dichiarazioni da presentare dovranno essere opportunamente sottoscritte con le medesime modalità del modulo di adesione.

Nota Bene: nel caso in cui l'utente possa assumere diversi "profili" è importante che esso verifichi con quale sta agendo in quel momento ed eventualmente cambi ruolo se necessario (es.: un utente che si collega e agisce da privato cittadino non potrà compilare una richiesta per conto dell'azienda che rappresenta se prima non effettua un cambio profilo).

FASE DI INVIO DELLA RICHIESTA

Dopo aver completato e sottoscritto la domanda di adesione, ove previsto il richiedente dovrà procedere all'assolvimento degli obblighi dell'imposta di bollo. Una volta conclusa tale operazione, potrà quindi trasmettere per via telematica la domanda di partecipazione al bando. Il sistema provvederà a protocollarla comunicando il numero di protocollo ad essa associato.